

COMUNE DI CHIOGGIA – SETTORE SERVIZI SOCIALI

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEI
“SERVIZI DELLE LUDOTECHE COMUNALI – ANNO 2015”
CIG 60561068C3**

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto la gestione mediante convenzione, ai sensi della L.R. 23/06 e della D.G.R.V. n. 4189/07, dei “Servizi delle Ludoteche Comunali”.

ART. 2 – DURATA E VALORE

La durata dell’affidamento è stabilita in mesi 12, con **decorrenza dal 01/03/2015**.

L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale in dipendenza dell’esito della procedura di aggiudicazione.

L’importo a base dell’affidamento è di **€ 151.252,70** al netto di IVA.

Verranno ritenute valide esclusivamente le offerte presentate in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.

ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Saranno ammesse all’esperimento di selezione le sole cooperative Sociali di tipo “A”, iscritte all’apposito Albo Regionale delle Cooperative sociali, che avranno presentato la lettera di richiesta di partecipazione attestante i requisiti di cui agli artt. 6 e 12 della L.R.V. n° 23/06.

L’aggiudicazione avverrà con i criteri di cui all’art. 12 della L.R. 23/2006 ed al punto 5. dell’Atto di indirizzo allegato A) alla DGRV 4189 del 18/12/2007, e quindi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base agli elementi specificati nel presente articolo.

Il servizio sarà affidato al concorrente che otterrà il punteggio più elevato in base alla somma aritmetica dei punteggi conseguiti con l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Il punteggio complessivo massimo assegnabile è di **100** punti, così ripartiti:

- Offerta tecnica **max punti 60**
- Offerta economica **max punti 40**

A) – L’OFFERTA TECNICA sarà valutata sulla base dei seguenti parametri:

Criteri di valutazione Max 60 punti
<p>1. Capacità progettuale, organizzativa ed innovativa, dimostrata mediante la <u>presentazione di un progetto di gestione del Servizio</u>, redatto in coerenza con quanto previsto nel capitolato speciale. In relazione alla progettazione e organizzazione del servizio verranno valutati:</p> <p>1.1 Analisi dei bisogni dell’utenza, programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi, programma di gestione tecnico organizzativa. Completezza, esaustività e qualità delle informazioni esposte nella presentazione del progetto, in rapporto ai contenuti ed alle attività previsti nel capitolato e coerenti con le finalità poste. Strumenti di monitoraggio, valutazione di processo e di risultato, diffusione di risultati e trasferibilità degli stessi: - fino a punti 35</p> <p>1.2 Realizzazione all’interno delle ludoteche di attività, iniziative e progetti in autofinanziamento rivolti ai giovani e alle famiglie: - fino a punti 10</p> <p>1.3 Azioni volte a sviluppare sul territorio un sistema di rete con gli stakeholders operanti sull’area in cui insistono i servizi stessi (enti pubblici e privati, associazioni, cooperative, famiglie, ecc.), anche mediante forme di partenariato e/o coprogettazione, nonché attività di promozione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà sul territorio e sensibilizzazione alla cittadinanza: - fino a punti 15</p>

I punti di cui sopra dovranno essere chiaramente rilevabili e valutabili. In caso contrario, potrà non essere assegnato il relativo punteggio.

B) – L’OFFERTA ECONOMICA sarà valutata come segue:

L’offerta deve indicare il prezzo che il concorrente offre per l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, in ribasso rispetto alla base d’asta di € **151.252,70** al netto di IVA.

All’offerta col prezzo più basso verranno attribuiti 40 punti; alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la formula:

$$P = (N/Q) \times 40$$

dove:

- P** = punteggio da assegnare
- N** = valore dell’offerta più conveniente;
- Q** = valore dell’offerta da valutare;

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta, purchè ritenuta valida e congrua per l’Amministrazione comunale. Diversamente l’Amministrazione comunale si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione.

ART. 4 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

➤ **IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “PUNTODINCONTRO”**

di Chioggia è un servizio educativo e culturale, volto alla crescita e allo sviluppo del benessere di preadolescenti, adolescenti e giovani. Il servizio si coordina e persegue lo sviluppo e il consolidamento della rete dei servizi e delle agenzie territoriali, che si rivolgono alla specifica fascia d’utenza. Il “Puntodincontro” offre opportunità di tempo libero attraverso attività educative, ricreative, di socializzazione, espressive, di animazione e di sostegno scolastico.

- Destinatari: bambini e ragazzi nella fascia d’età 7-18 anni;
- Apertura: 5 giorni settimanali come segue:
orario invernale: dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, in turni di circa 30/40 utenti ciascuno;
orario estivo: dal lunedì al venerdì nella fascia antimeridiana, dalle ore 08:30 alle ore 12:30;
- Chiusura: due settimane nel periodo delle festività natalizie;

➤ **LA LUDOTECA “LA MONGOLFIERA”**

di Sottomarina è un centro ricreativo, aggregativo ed educativo rivolto a bambini, e ragazzi, che si propone, attraverso l’esperienza del gioco, di favorire l’espressività, la creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del bambino/adolescente. La ludoteca oltre a proporre le attività di gioco e laboratoriali ai propri utenti e alle scuole, realizza attività di promozione del gioco, di formazione e di documentazione.

- Destinatari: bambini e ragazzi nella fascia d’età 7-11 anni;
- Apertura: 5 giorni settimanali come segue:
orario invernale: dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, in turni di circa 30 bambini ciascuno;
orario estivo: dal lunedì al venerdì nella fascia antimeridiana, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 in un unico turno;
- Chiusura: due settimane nel periodo delle festività natalizie;

La ludoteca “La Mongolfiera” e il C.A.G. “Puntodincontro” prevedono un’offerta formativa che si traduce nell’animazione ludica e nelle attività di laboratorio (sia per l’utenza libera, sia per le scolaresche) con riferimento alle diverse fasce di età a cui si rivolgono i servizi.

Nell’idea generale della progettazione sono previste iniziative di rilevanza educativa rivolte ai genitori su tematiche inerenti il gioco e il tempo libero dei bambini.

La gestione comprende la progettazione il coordinamento, l’organizzazione e la realizzazione del servizi di base e delle attività di laboratorio.

Per “servizi di base” si intende:

- Segreteria: accoglienza, registrazione, raccolta prenotazioni per attività di laboratorio, raccordi con le scuole, elaborazione dati, predisposizione relazioni e riscossioni delle relative quote di partecipazione;
- Sala gioco: animazioni, consultazione e servizio prestiti, catalogazione e conservazione giocattoli;
- Laboratorio: animazioni e laboratori, conservazione materiale e attrezzature;
- Sala Motoria: animazioni e percorsi motori, conservazione materiale ludico;
- Sala Multimediale : attività informatiche finalizzate ad un uso ludico del computer.

Per "attività di laboratorio" si intende:

- l'organizzazione di corsi tematici, attività di ricerca, sperimentazione e costruzione in ambiti formativi diversi. per consentire una esperienza ricca che tenga conto dei bisogni formativi dei bambini e dei ragazzi.
- I laboratori, affiancati alla libera attività di gioco, dovranno consentire un'ampia varietà di proposte da alternare tenendo conto delle diverse età e della necessità di stimolare nuovi interessi.

Ed inoltre:

- collaborazione con le altre agenzie educative del territorio per l'organizzazione di attività ludico educative.
- organizzazione di momenti di incontro con i genitori e di attività aperte alla partecipazione delle famiglie;

Inoltre dovrà essere garantita la frequenza in ciascuna struttura di n. 10 bambini disabili con certificazione, seguiti da un educatore professionale, per un numero massimo di 3 bambini per turno e per 2 giorni a settimana presso il CAG di Chioggia e 2 giorni alla settimana presso la Ludoteca di Sottomarina.

➤ **PROGETTO "NONNI DI QUARTIERE"**

trova spazio all'interno dei locali della Ludoteca "La Mongolfiera" di Sottomarina. Infatti la ludoteca intende sempre più configurarsi come punto di riferimento aggregativo per generazioni diverse, ma anche educativo, in quanto l'educazione passa attraverso diversi canali come appunto quello della trasmissione di cultura da una generazione all'altra. Si intendono realizzare momenti di incontro tra i nonni del quartiere e gli educatori, e tra i nonni e i bambini frequentanti la ludoteca, per favorire una trasmissione di saperi, e condivisione di esperienze.

- Destinatari: popolazione ultrasessantacinquenne del Quartiere;
- Apertura: 3 giorni settimanali, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nel periodo invernale e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nel periodo estivo;
- Chiusura: due settimane da concordarsi con il Settore Servizi Sociali;

Sono previste le seguenti attività:

- laboratori creativi e di manipolazione (es. creazione di "pigotte" e altri oggetti in stoffa, ceramica , decoupage);
- giochi e tornei di carte, dama, scacchi, giochi di società, tombola, ecc...;
- corsi di ginnastica, incontri con medici;
- laboratorio per il recupero dei mestieri artigianali delle tradizioni;
- laboratorio di ricamo ed altre attività manuali femminili come: corsi di ricamo, pasta al sale, pittura su stoffe;
- attività di animazione, aggregazione, pomeriggi danzanti, gite, feste;
- Esposizione in occasione di mercatini dei lavori manuali femminili prodotti dalle anziane della ludoteca ;
- BIBLIOTECA - che raccoglie un buon numero di libri sempre a disposizione
- EMEROTECA - i quotidiani e le riviste della settimana

La Cooperativa aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente alle attività previste nel progetto presentato in sede di gara, che potrà subire delle variazioni solo se l'Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno e funzionale al miglioramento del servizio, fermo restando l'importo complessivo di aggiudicazione.

L'organizzazione delle attività dovrà essere presentata specificando le scansioni temporali. La gestione generale del servizio dovrà tenere conto dei possibili raccordi con le realtà territoriali, al fine di promuovere un proficuo collegamento con altri attori sociali presenti nel territorio.

Le suddette indicazioni di apertura dei servizi sono da intendersi come orari di massima, potendosi derogare e o modificare in base alle esigenze del servizio e alla realizzazione di specifiche iniziative e/o progetti.

ART. 5 – PERSONALE, NUMERO DELLE ORE ANNUO, DEFINIZIONE DEI COSTI

Il personale richiesto ed i relativi profili professionali, i costi, la definizione del monte ore e dei servizi, nonché la definizione dei costi e del costo orario convenzionale omnicomprensivo posto a base d'asta sono riportati nell'allegato B2 "**DATI TECNICI DEI SERVIZI**" al presente capitolato.

Qualora si rendesse necessario sostituire in via permanente o temporanea uno o più operatori, le nuove unità da assegnare dovranno poter documentare capacità e competenze analoghe a quelle del personale sostituito.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad assicurare il funzionamento del servizio con il personale e per le ore per ciascuna figura professionale come indicato nell'allegato B2 "Dati tecnici dei servizi" al presente Capitolato.

Il Coordinatore

Il Coordinatore di progetto è responsabile della programmazione e del coordinamento delle attività degli operatori del servizio affidato:

- partecipa agli incontri di coordinamento presso il Settore Servizi Sociali e le reti scolastiche;
- concorda con il Settore la programmazione e l'organizzazione delle attività di laboratorio;
- assicura la partecipazione del personale alle eventuali riunioni convocate dal Settore Servizi Sociali;
- si rende tramite con gli operatori rispetto alle indicazioni concordate con il Settore;
- effettua tutte le verifiche sul corretto svolgimento del servizio da parte dei operatori e interviene in caso di irregolarità;
- trasmette al Settore la documentazione relativa alla rilevazione delle presenze e al pagamento delle prestazioni agli operatori dei servizi di base e a quelli delle attività di laboratorio, rispettando le scadenze;
- trasmette al Settore, a cadenza trimestrale, l'elenco dei bambini che hanno avuto accesso al servizio, suddivise nelle diverse articolazioni del medesimo;
- trasmette al Settore, a cadenza trimestrale, ovvero ogniqualvolta Comune o Affidatario ne ravvisino l'esigenza, una relazione sull'andamento della gestione del servizio, comprensiva dell'elenco dei soggetti che hanno avuto accesso al servizio, suddivisi nelle diverse articolazioni del medesimo.

L'elenco nominativo completo del Personale ed i relativi curricula dovranno essere consegnati all'Ente Appaltante entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio.

L'elenco nominativo dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.

E' fatto obbligo alla Ditta affidataria di assumere prioritariamente e comunque proporzionalmente al fabbisogno determinato dal presente capitolato i lavoratori in servizio presso la precedente Ditta affidataria che si renderanno disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro, riconoscendo agli stessi le qualifiche professionali acquisite, il trattamento previdenziale e d'indennità percepiti in nessun caso inferiori a quelli dovuti alla data di passaggio della gestione.

In caso di assenza del personale per qualunque motivo deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell'utenza.

Gli Operatori sono tenuti a svolgere il proprio ruolo nel rispetto della dignità e della riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Qualora l'operatore dovesse rendersi responsabile di mancanze gravi nei confronti dell'utente o dovesse con il suo comportamento pregiudicare il buon andamento del servizio o non fosse ritenuto idoneo al servizio è facoltà dell'Ente chiederne la sostituzione.

ART. 6 – ATTIVITA' SVOLTE AUTOFINANZIAMENTO

I soggetti partecipanti alla gara di cui al presente Capitolato potranno presentare un programma per lo svolgimento, all'interno delle strutture sedi delle ludoteche comunali, di attività, iniziative e progetti realizzati in regime di totale autofinanziamento.

Dette attività (quali, ad esempio, servizi per la prima infanzia, corsi di formazione per famiglie in varie materie, corsi musicali rivolti ai giovani, ecc.) dovranno essere rivolte ai giovani e alle famiglie come iniziative supplementari e integrative dei servizi già erogati dalle ludoteche e dovranno svolgersi in orario diverso dal normale orario di apertura delle ludoteche stesse.

Al fine delle attività di cui al presente articolo:

- il Comune mette a disposizione l'uso dei locali sedi delle ludoteche, le strumentazioni di cui le stesse sono già dotate e il pagamento delle utenze;
- rimangono in capo alla Cooperativa aggiudicataria:

- la richiesta e l'ottenimento di ogni provvedimento amministrativo (licenza, nulla osta, autorizzazione, ecc.) comunque necessario all'esercizio dell'attività;
- la titolarità dei rapporti amministrativi conseguenti ai provvedimenti autorizzativi con l'Amministrazione Comunale e con le altre Amministrazioni competenti, gli oneri fiscali e le eventuali sanzioni da questo derivanti;
- la titolarità di tutti i rapporti di qualsiasi natura derivanti dall'attività sia verso i clienti che verso i fornitori;
- il rispetto di tutta la normativa nazionale e locale applicabile all'attività;
- la pulizia, il mantenimento in efficienza e in buono stato dei locali, degli arredi e delle attrezzature, gli oneri di sostituzione degli arredi e dei macchinari per motivi diversi dalla normale usura;
- le spese relative alle forniture di tutti i materiali e strumenti necessari alla gestione;
- le spese relative al personale.

La Cooperativa affidataria dovrà preventivamente comunicare all'Amministrazione comunale l'attività che intende avviare. La negata approvazione ha carattere vincolante per la Cooperativa.

Gli eventuali utili derivanti dalla conduzione delle attività svolte in regime di autofinanziamento, dedotte tutte le spese di gestione, dovranno essere completamente reinvestiti per potenziare ed ampliare i servizi di base già erogati dalle ludoteche come descritti nel presente Capitolato.

L'utilizzo delle eventuali risorse aggiuntive di cui trattasi dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione comunale.

A tal fine è fatto obbligo alla Cooperativa affidataria di presentare trimestralmente la rendicontazione contabile delle attività svolte in autofinanziamento, nella quale vengano evidenziate le entrate, le spese e l'eventuale utile d'esercizio. Nulla è dovuto dal Comune alla Cooperativa per passività derivanti dalla gestione delle attività in autofinanziamento.

ART. 7 – GESTIONE DEI SERVIZI: ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA COOPERATIVA AFFIDATARIA

Il Comune ha l'obbligo di:

- a) la fornitura degli arredi e dei locali, da consegnare all'aggiudicatario con stesura di apposito verbale;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, spese delle utenze;
- c) assicurazione furto – incendio dei locali che ospitano i Servizi.
- d) coordinamento e verifica delle attività, anche attraverso incontri periodici con gli operatori del servizio e i responsabili della ditta aggiudicataria;
- e) mettere a disposizione strutture comunali esterne ai Servizi per attività sportive, ludiche, culturali.

La Cooperativa ha l'obbligo di:

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'Affidatario ha l'obbligo di:

- l'acquisto di tutto ciò che si renda necessario (materiali per laboratori, ludici, promozionali, ecc.) per assicurare la realizzazione di tutte le attività e iniziative previste nel progetto redatto dalla stessa Ditta e presentato in sede di gara, per un importo complessivo pari al 4% del prezzo di aggiudicazione, come indicato nell'allegato B2 "Dati tecnici dei servizi" al presente Capitolato;
- riassetto e pulizia giornaliera dei locali sede dei servizi;
- osservare verso i propri addetti impegnati nell'esecuzione della prestazione contrattuale gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, e di assumere a proprio carico di tutti gli oneri relativi;
- applicare a favore dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi, ed a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla Legge 327/2000;
- stipulare adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale che, per effetto della sua attività, nei confronti di terzi, liberando il Comune di Chioggia da ogni responsabilità. Rimane ferma la responsabilità della Ditta aggiudicataria per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati;
- osservare e a far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme di Legge e regolamentari in vigore comunque aventi attinenza coi servizi oggetto del contratto.
- di comunicare, ad inizio lavori, alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) – che forma parte integrante del Protocollo di legalità recepito con deliberazione giunta n. 26/2014- nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

- nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal PROTOCOLLO DI LEGALITA' del 09.01.12 Sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e URPVeneto recepito con deliberazione giunta n. 26/2014;
- riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza

ART. 8 – CORRISPETTIVI

Il corrispettivo determinato in sede di gara verrà liquidato mensilmente, in rate posticipate, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità da parte del responsabile dell'Ufficio competente.

ART. 9 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e Determinazioni dell'A.V.C.P. n.8/2010 e 10/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della liquidazione delle fatture le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato per tale appalto.

ART. 10 - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E PENALI

Il Comune si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, a mezzo proprio personale o propri delegati, controlli sul rispetto da parte della Cooperativa delle condizioni stabilite nel presente atto.

Nel caso che il Comune riscontri delle inadempienze provvederà a contestarle alla Cooperativa per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

La Cooperativa, entro e non oltre il termine perentorio del quinto giorno successivo al ricevimento delle contestazioni, dovrà far pervenire al Comune le eventuali giustificazioni sulle inadempienze riscontrate dal Comune.

Le parti danno atto, fin d'ora, che non verranno considerate quali giustificazioni l'impossibilità della Cooperativa di effettuare le prestazioni di cui al presente contratto conseguenti a mancanza di personale dovuta a qualsiasi causa con l'esclusione della sola carenza di personale dovuta a sciopero del personale stesso.

Qualora, nei termini di cui sopra, la Cooperativa non faccia pervenire le giustificazioni o nel caso in cui, ad insindacabile giudizio del Comune, tali giustificazioni non vengano accolte, il Comune applicherà una penale da € 100,00 ad € 500,00, a proprio giudizio, per ogni inadempienza contestata e, inoltre, al Comune competerà il rimborso della spesa sostenuta per effettuare le prestazioni eventualmente omesse dalla Cooperativa o effettuate dalla stessa non a regola d'arte. Le penali e il rimborso delle spese sostenute dal Comune per le inadempienze della Cooperativa verranno trattenute dai corrispettivi mensili che il Comune è tenuto a corrispondere alla Cooperativa per l'effettuazione delle prestazioni di cui al presente atto.

Al raggiungimento, nel corso di validità della presente convenzione, di complessive n. 10 (dieci) inadempienze la convenzione verrà considerata risolta per causa e colpa della Cooperativa e la stessa avrà diritto alla sola corresponsione del corrispettivo maturato fino alla data della risoluzione, detratte le spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze della Cooperativa. Spetta esclusivamente al Comune, nell'ipotesi di cui sopra, stabilire la data di decorrenza di risoluzione del contratto e la Cooperativa si obbliga, in tale ipotesi, ad effettuare le prestazioni fino a detta data, applicandosi, in caso di inadempienza una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di mancata o parziale esecuzione delle prestazioni.

ART. 11 – CAUZIONI E GARANZIE

La Cauzione provvisoria dell'importo di **euro 3.025,05** dovrà essere costituita e comprovata esclusivamente mediante:

a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12.3.1936, n. 375;

o in alternativa:

b) polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

o in alternativa;

c) fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", che svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio delle garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi dell'art. 75, comma 3, D.Lgs 163/2006 e del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115).

La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. Dovrà contenere l'espressa previsione delle seguenti clausole:

- validità per almeno **centottanta** giorni successivi al termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte ;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- operatività (leggasi: assunzione dell'obbligo di pagare) entro **quindici** giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione provvisoria potrà essere presentata **in misura ridotta del 50%**, per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso, dovrà essere contestualmente prodotta certificazione di sistema di qualità, anche in semplice fotocopia, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, o assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere comunale di Chioggia, oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un notaio che certifichi l'esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e per l'introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle Condizioni Generali del Contratto.

La garanzia sarà svincolata ai sensi del regolamento dei contratti ed in conformità alle norme di legge vigenti.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 12 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto e il Comune potrà provvedere al servizio direttamente o ricorrendo ad altra impresa ed a spese della Cooperativa, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;

- scioglimento della cooperativa da parte dell'autorità governativa e/o fallimento;
- cancellazione dall'Albo Regionale delle cooperative sociali;
- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.
- violazione da parte della Cooperativa delle disposizioni di cui al "Codice di comportamento del Comune di Chioggia", adottato con D.G. n. 6/2014, la cui applicazione è estesa anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, ai soggetti affidatari di beni o servizi nei confronti del Comune, ai sensi dell'art. 2 del "Codice Nazionale di Comportamento";
- a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità del 0/01/12 recepito con deliberazione giunta n. 26/2014.
- nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice;

ART. 13 - CONTROVERSIE

Per la soluzione di vertenze che dovessero sorgere tra la Cooperativa e il Comune, così durante il contratto come al suo termine, quale che sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l'interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali, se non risolte non in via bonaria si dovrà fare ricorso alla Autorità Giudiziaria Ordinaria Foro di Venezia, essendo esclusa la clausola arbitrale.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa.

ART. 15 – RISPETTO D.LGS. 81/2008 E D.LGS. 196/2003

L'affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, in applicazione della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008, non sono presenti oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso di gara, relativi a costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

La cooperativa è tenuta all'osservanza della L. 196/2003. A tal scopo saranno trasmesse le linee guida approvate dal Comune per l'applicazione delle disposizioni normative relative alla tutela e alla riservatezza dei dati.

ART. 16 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo agli artt. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.